



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 28

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

147^a seduta (notturna): venerdì 21 dicembre 2007

Presidenza della presidente Vittoria FRANCO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1861) Deputati LUSETTI ed altri. – Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori, approvato dalla Camera dei deputati

(1824) ASCIUTTI e CARRARA. – Riordino della Società italiana degli autori ed editori (Discussione congiunta e approvazione)

PRESIDENTE, *relatrice* Pag. 3, 4

ASCIUTTI (FI)	Pag. 4
GAGLIARDI (RC-SE)	4
MAZZONIS, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>	3
MELE (SDSE)	4
NEGRI (Aut)	4
PELLEGATTA (IU-Verdi-Com)	3
RANIERI (PD-Ulivo)	4
SCALERA (Misto-UL)	4
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Partito Socialista: Misto-PS; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC; Misto-Unione Democratica per i consumatori: Misto-UD-Consum; Misto Unione Liberaldemocratici: Misto-UL.

I lavori hanno inizio alle ore 20.30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1861) Deputati LUSETTI ed altri. – Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori, approvato dalla Camera dei deputati

(1824) ASCIUTTI e CARRARA. – Riordino della Società italiana degli autori ed editori (Discussione congiunta e approvazione)

PRESIDENTE, *relatrice*. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1861 e 1824, il cui esame si è già concluso in sede referente e sui quali riferirò io stessa. Come i colleghi ricorderanno, la Commissione all'unanimità aveva chiesto il trasferimento alla sede deliberante, che è stato concesso dalla Presidenza del Senato lo scorso 13 dicembre.

Propongo quindi di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte, ivi compresa l'acquisizione dei previsti pareri (tutti favorevoli), e di assumere come testo base il disegno di legge n. 1861, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Vista l'urgenza di varare definitivamente il riordino, propongo altresì di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*). Signora Presidente, presento l'ordine del giorno n. 1, che recepisce le osservazioni da me già svolte in sede referente. Tale documento impegna il Governo ad attivarsi affinché le finalità pubbliche che il disegno di legge in esame prescrive siano missioni statutarie della Società italiana degli autori ed editori. Il mio Gruppo consente all'approvazione senza modifiche del disegno di legge, come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, in quanto esso traccia un futuro possibile per la SIAE; ritiene tuttavia doveroso impegnare contestualmente il Governo ad ovviare ad alcuni limiti di tale struttura e ad affrontare con decisione nuove missioni per la cultura.

Mi auguro che la Commissione affronti rapidamente le problematiche connesse al diritto d'autore e preannunci fin d'ora la presentazione, dopo la pausa natalizia, di una proposta specifica su tale materia.

MAZZONIS, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 1.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

(All'unanimità)

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

(All'unanimità)

Passiamo alla votazione finale.

ASCIUTTI (*FI*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

RANIERI (*PD-Ulivo*). Anche il mio Gruppo voterà a favore del provvedimento.

GAGLIARDI (*RC-SE*). Dichiaro voto favorevole a nome del mio Gruppo.

MELE (*SDSE*). Preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*). Dichiaro voto favorevole a nome del mio Gruppo.

NEGRI (*Aut*). Dichiaro voto favorevole a nome del mio Gruppo.

SCALERA (*Misto-UL*). Anche il mio Gruppo esprimerà voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

(All'unanimità)

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1824.

I lavori terminano alle ore 20,50.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1861

d'iniziativa dei deputati LUSETTI, BARBIERI, CARLUCCI, BARANI, BOCCI, BOFFA, BONO, BURTONE, CARTA, DATO, FADDA, FAL-LICA, FINCATO, GASPARRI, GIRO, GIULIETTI, GRASSI, INTRIERI, LI CAUSI, LO MONTE, MERLO Giorgio, MORRONE, PICANO, PIRO, PISCITELLO, RIGONI, ROSITANI, RUGGERI, RUSCONI, SAMPERI, SERVODIO e VILLA, approvato dalla Camera dei deputati

**Disposizioni concernenti
la Società italiana degli autori ed editori**

Art. 1.

(Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori)

1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.

2. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.

4. Lo statuto della SIAE è adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il pre-

sidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE.

5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

(Usi liberi didattici e scientifici)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-*bis*. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma».

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1861

G/1861/1/7

PELLEGATTA

La 7^a Commissione del Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 1861, recante «Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori»,

premessso che:

la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è il soggetto che ha il compito di assicurare, ai sensi della legge n. 633 del 1941, la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e che in ragione di tale missione si configura come ente che associa gli autori;

alla SIAE è altresì affidata una funzione generale nell'ambito delle politiche culturali, implicitamente tramite il riconoscimento di ente pubblico ed esplicitamente per lo sviluppo delle opere dell'ingegno, come disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

considerato che:

l'atto Senato n. 1861 prevede che la funzione pubblica della SIAE sia ulteriormente ampliata con il compito di promuovere, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche;

lo sviluppo della creatività dei giovani autori richiede anche una diversa applicazione della normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi, dal momento che nuove formule di licenze non commerciali come le licenze creative *commons* hanno precisamente la funzione di promuovere la creatività di giovani autori;

preso atto che la disponibilità di risorse legate a diritti d'autore non correlati ad una specifica paternità si è ampliata significativamente nel corso degli ultimi anni, spesso in ragione di limiti organizzativi della stessa SIAE, come ad esempio attraverso il pagamento del diritto d'autore da parte di radio e discoteche con sistema forfetario e non attraverso il *borderau*, e che tali risorse devono essere una eccezione per assicurare trasparenza ed equità alla ripartizione tra ciascun autore ed editore;

impegna il Governo a porre in essere, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti istituzionalmente coinvolti, tutte le iniziative affinché le finalità pubbliche che il disegno di legge in esame prescrive siano missioni statutarie della Società italiana degli autori ed editori, affinché essa agevoli e valorizzi il ricorso a licenze non commerciali e specificamente a

licenze creative *commons* e affinché la SIAE rimoduli la propria organizzazione al fine di assicurare la riduzione delle risorse legate a diritti non correlati ad una specifica paternità.

DISEGNO DI LEGGE N. 1824

d'iniziativa dei senatori ASCIUTTI e CARRARA

Riordino della Società italiana degli autori ed editori

Art. 1.

1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è un ente pubblico economico a base associativa ed esercita le funzioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché le altre funzioni attribuite dalla legge e può effettuare la gestione di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici e privati.

2. La SIAE non concorre né al fabbisogno né all'indebitamento di pubbliche amministrazioni e ad essa non si applicano i principi della finanza pubblica. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita attività di vigilanza sulla SIAE, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si informa ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministero che esercita l'attività di vigilanza.

3. L'attività della SIAE, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.

4. Lo statuto della SIAE è adottato dall'assemblea ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, a seguito di proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE. Lo statuto assicura la rappresentanza degli autori per almeno due terzi dei componenti degli organismi collegiali.

5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico della finanza pubblica e del bilancio dello Stato.

